

Comune di Ficarolo
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Regolamento tipo per tutte le forme
di attività di cui alla legge 112/1991

Capitolo II

COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 21 - Zone vietate
- Art. 22 - Zone consentite
- Art. 23 - Rappresentazione cartografica
- Art. 24 - Vendite a domicilio
- Art. 25 - Determinazione degli orari

Capitolo III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
- Art. 27 - Validità delle presenze
- Art. 28 - Prodotti agricoli
- Art. 29 - Attività stagionali
- Art. 30 - Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 31 - Abrogazione di precedenti disposizioni

SOMMARIO

Capitolo I

MERCATO art. 1, comma 2, lett b), legge n. 112/1991

- Art. 1 - Tipologia del mercato
- Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato
- Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento
- Art. 4 - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato
- Art. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 6 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 7 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato
- Art. 8 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
- Art. 9 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico (CANONE), allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone d'uso delle attrezzature
- Art. 10 - Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione
- Art. 11 - Definizione di corrette modalità di vendita
- Art. 12 - Funzionamento del mercato
- Art. 13 - Richiamo delle modalità di subingresso
- Art. 14 - Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari
- Art. 15 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 16 - Modalità per trasferimento per miglioria
- Art. 17 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
- Art. 18 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività
- Art. 19 - Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie
- Art.20 - Commissione locale Commercio aree pubbliche

CAPITOLO I°

MERCATO art. 1, comma 2 lett. b), legge n. 112/1991

Art. 1 Tipologia del mercato

1. Viene istituito un Mercato periodico a cadenza settimanale tipologia b) dal 1816;

Art. 2 Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche presente sul territorio .

Art. 3 Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di Giovedì dalle ore 7.30 alle ore 13.00

2. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 (periodo ora solare) ed ore 8.30 (periodo ora legale) devono avere installato il proprio banco ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato.

3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi interperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

4. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione, dell'articolazione del mercato

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento. dalla quale si evidenziano:

a) l'ubicazione: P.zza G.Marconi - Via C. Battisti - Via Roma - Via Garibaldi - P.zza Garibaldi.

b) superficie complessiva del mercato: mq. 2099

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2099

d) totale posteggi: n. 52 di cui:

- n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione

legge n. 112/1991 per il settore alimentare;

- n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 112/1991 per il settore exstralimentare;

- n. 2 riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;

e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;

- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonchè i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentare e viceversa.

Art. 5
Modalità di
accesso degli
operatori e
sistemazione
delle
attrezzature
di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.).

Art. 6
Descrizione

della
circolazione
pedonale e
veicolare

1. Dalle ore **7.30** alle ore **14.00** è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, Via C. Battisti, fatti salvi i mezzi di emergenza, mentre in Piazza Marconi si transita in un solo senso di marcia, salvo gli autobus di linea.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in **zona via T. Nuvolari**.

Art. 7
Modalità di
tenuta e
consultazione
della Pianta
organica del
mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonchè l'originale della Pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto 248/1993.
3. Copia della planimetria e della Pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ULSS (Servizio di igiene Pubblica) competente per il territorio.

Art. 8
Modalità
di assegnazione
dei posteggi
ai precari

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possono richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati per quel giorno agli operatori inseriti nella graduatoria riferita al singolo mercato, salvo non sia stato preventivamente comunicato all'ufficio Polizia Municipale il ritardo.

3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio Polizia Municipale formerà apposita graduatoria per ogni mercato e distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla " SPUNTA " all'inizio delle operazioni.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:

a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica.

b) all'operatore che vanta la maggior anzianità nell'attività desumibile dal Registro Imprese.

5. La graduatoria dei precari è tenuta dall'Ufficio Commercio e mercati o dalla Polizia Municipale; una copia aggiornata è depositata presso l'Ufficio Commercio Comunale.

Art. 9
Richiamo delle
modalità di
pagamento
delle varie
tasse e tributi
comunali
relativi alla
occupazione
di suolo
pubblico
(CANONE) allo
smltimento
dei rifiuti solidi
e al canone
d'uso delle
attrezzature

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi regionali e sentita la Commissione di cui all'art 4 della L. 112/91.

2. Le imposte dovranno essere versate tramite bollettino c. c. p. n. 10771459 Servizio Tesoreria del Comune di Ficarolo TOSAP. Per le sole concessioni giornaliere, relative a mercati che si svolgono in giornate in cui non funziona il servizio postale, è ammesso il pagamento agli Ag. di Polizia Municipale addetti ai mercati, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 10

Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. Il Responsabile del servizio rilascia l'atto di concessione a chi sia titolare dell'autorizzazione prevista dalla legge (tipo b.)
2. Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dalla L. 112/91, art.3 comma 10 e art. 5, nonché degli artt. 8 e 9 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 e successive modificazioni, non appena si siano prodotte le cause che le motivano disponendo per l'immediata comunicazione all'interessato tramite l'Ufficio Vigili Urbani, previa istruttoria formale da parte dell'ufficio Vigili Urbani, vistato dal responsabile dell'ufficio Commercio.
3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 112/91, il Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto, a seguito della comunicazione da parte dell'autorità competente circa casi di particolare gravità e recidiva, adotta i conseguenti provvedimenti di:
 - a) sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni;
 - b) revoca della stessa;
4. La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:
 - accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (CANONE, Rifiuti, Canone, Posteggi) (la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento);
 - recidivi per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
 - infrazioni previste dalla normativa nazionale.
5. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Sindaco entro sessanta giorni dalla scadenza decennale;
6. Entro i 15 gg. successivi l'ufficio Comunale dovrà avvisare gli operatori che non abbiano presentato la domanda per il rinnovo, sollecitandone la presentazione, entro ulteriori 15 giorni.
7. Il Responsabile del servizio verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro i 30 gg.
8. La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 5 va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende in tal modo libero, per l'assegnazione ed altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.
9. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 11
Definizione
di corrette
modalità
di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, depositandoli poi negli appositi contenitori, l'inosservanza di detta disposizione comporta l'applicazione di una sanzione Amministrativa da £. 50.000 a £. 300.000, salve diverse disposizioni di legge.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento, la merce esposta dovrà comunque rimanere nei limiti delle misure del posteggio assegnato.
5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia non devono essere inferiori a mt. 2.20.
6. I posteggi dovranno essere posti in modo di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.
I posteggi devono essere separati da almeno cm. 50.
7. E' vietato annunciare con grida, clamorosi e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonchè ai residenti.
8. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.

Art. 12
Funzionamento
del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che si assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per quest'ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULS.

4. Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3).

5. I concessionari non possono occupare superfice maggiore o diversa da quella assegnata nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al trasito.

6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

7. E' obbligatorio la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

8. Gli operatori del mercato potranno istituire una loro rappresentanza per un massimo di tre membri, con compiti consultivi verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 13
Richiamo
delle
modalità di
subingresso

1. Il subingresso nella titolarità dell'Azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, semprechè vengono rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 16 del D.M. n. 248/93.

Art. 14
Richiamo
delle norme
igienico-sanitarie
per la vendita
dei generi
alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed il controllo dell'autorità sanitarie.

2. La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. 248/93, e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, per la parte non espressamente indicata, da T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonchè dalla L. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni

3. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 2. le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate privo accertamento, da parte dell'Autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.

4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla legge n. 112/1991 e dal decreto n. 248/1993, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorso 6 mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.

5. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto alle norme di carattere igienico-sanitario.

Art. 15
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 112/1991 e dell'art. 9 del decreto n. 248/1993, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati applicando, nel caso, l'ulteriore criterio di cui all'art. 7, comma 8 del decreto n. 248/1993 semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

2. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 9, comma 2, del decreto n. 248/1993.

3. La revoca del posteggio può essere temporanea.

Art. 16
Modalità per trasferimento per miglioria

1. Qualora venga a rendersi disponibile uno o più posteggi, tra quelli indicati al precedente art. 4 comma 1, prima della comunicazione alla Regione per la prescritta pubblicazione sul B.U.R. essi potranno essere assegnati agli operatori che, risultando già titolari di posteggio al mercato, abbiano fatto richiesta di trasferimento per miglioria dal proprio ad altro posteggio dello stesso settore merceologico.

2. A tale scopo gli operatori interessati al trasferimento per miglioria devono inoltrarne richiesta scritta al Comune successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
La richiesta rimane valida sino ad espressa rinuncia dell'interessato e perderà ogni efficacia in caso di cessione dell'Azienda commerciale ad altro soggetto.

3. Il trasferimento per miglìoria sar  autorizzato sulla base di graduatoria tra tutte le domande di cui al comma precedente pervenute entro la data di effettiva disponibilit  del posteggio interessato, dando la priorit :

- a) all'operatore, che ha il pi  alto numero di presenze sul mercato (anzianit  di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalit  o specializzazione merceologica,
- b) in caso di parit  di punteggio, all'operatore che vanta la maggior anzianit  nell'attivit  desumibile dal Registro Imprese.

4. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico e l'autorizzazione di vendita di colui che abbia ottenuto il trasferimento per miglìoria, saranno aggiornate oltre che per l'idicazione del nuovo posteggio, anche nella parte relativa all'eventuale diversa superfice di occupazione.

5. Saranno quindi comunicati alla Regione il o i posteggi rimasti liberi al termine delle operazioni di trasferimento per miglìoria.

Art. 17
Modalit  di
riassegnazione
dei posteggi
a seguito di
ristrutturazione
o spostamento
del mercato

1. In caso di ridifinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilit  di superfice,   fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.

2. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sar  spostato il mercato comunale in concomitanza con il periodo della fiera effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

- a) dell'anzianit  di frequenza quali concessionari dei posteggi;
- b) in caso di parit , sulla base dell'anzianit  dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

Art. 18
Eventuale
sospensione
del mercato
e delle altre
forme di vendita
in caso di
festivit 

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato e delle altre forme di commercio di tipo b) cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso pu  essere anticipato al giorno precedente o posticipato al giorno seguente non festivo mediante apposito provvedimento del Sindaco salvo diverse disposizioni sulle festivit  all'atto del procedimento.

Art. 19
Definizioni
delle sanzioni
pecuniarie e
sanzioni
accessorie

1. Il Sindaco, ricevuto il verbale inviato dall'agente di Polizia Municipale in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 6, commi 1,2 e 4 della legge 28 marzo 1991, n.112, definisce l'entit  della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo anche l'eventuale sanzione accessoria.

Art.20

- 1.** Si intende mantenere la rappresentanza degli esercenti del commercio su aree pubbliche come commissione consultiva.

**Commissione
Locale Commercio
Aree Pubbliche**

CAPITOLO II

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 21 **Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
- nel Centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata da:
.....
 - nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie
 - autostrade;
 - strade exstraurbane principali;
 - strade exstraurbane secondarie;
 - strade di scorrimento.

Art. 22 **Zone consentite**

1. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:
- strade urbane di quartiere;
 - strade locali;
- è, di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Art. 23 **Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Art. 24 **Vendite a domicilio**

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 25 **Determinazione degli orari**

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 112/91, dell'art. 18 del decreto n. 248/93 e dell'art. 36, comma 3, della legge 142/90, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Variazione
dimensionamento
e localizzazione
posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e delle loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento sentito il parere della Commissione di cui all'art.4 della legge 112/91, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Art. 27
Validità
delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo rappresentante legale; in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

Art. 28
Prodotti
agricoli

1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e D.P.R. n. 300/1992.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione semprechè trattasi di denuncia regolare.

Art. 29
Attività
stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiori a 180 giorni per ogni anno solare.

Art. 30
Rinvio a
disposizione
di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del Veneto n. 8/1995.

Art. 31
Abrogazione
di precedenti
disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.